

**D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163**

**Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.**

**Publicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.**

Art. 128. Programmazione dei lavori pubblici (art. 14, legge n. 109/1994) (626) (627)

[1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante.

3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dall'articolo 53, comma 6, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione almeno di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione almeno della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, nonché per i lavori di cui all'articolo 153 per i quali è sufficiente lo studio di fattibilità. (624)
7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.
8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.
11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture; i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso l'Osservatorio. (623) (628)
12. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE, entro trenta giorni dall'approvazione per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti. (625) (629) ]

(623) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. bb), D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6, a decorrere dal 1° febbraio 2007, e, successivamente, dall'art. 2, comma 1, lett. ee), n. 2), D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152.

(624) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. ee), n. 1), D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 e, successivamente, dall'art. 52, comma 1, lett. c), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

(625) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. ee), n. 3), D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152.

(626) A norma dell' art. 33, comma 6, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, in via straordinaria, per l'espletamento di tutte le procedure ad evidenza pubblica di cui al medesimo art. 33, i termini previsti dal presente provvedimento, ad esclusione di quelli processuali, sono dimezzati.

(627) Il presente provvedimento è stato abrogato dall' art. 217, comma 1, lett. e), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall' art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016.

(628) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.M. 24 ottobre 2014.

(629) Il parere di compatibilità con i documenti programmatori vigenti è stato espresso:

- per i programmi triennali 2005-2007, 2008-2010 e 2010-2012 del Ministero per i beni e le attività culturali con Del.CIPE 22 marzo 2006, n. 41/2006, con Del. 8 maggio 2009, n. 13/2009 e con Del. 5 maggio 2011, n. 39/2011;

- per il programma triennale 2006-2008 di edilizia statale con Del.CIPE 24 aprile 2007, n. 18/07 (Gazz. Uff. 20 giugno 2007, n. 141);

- per il programma triennale 2009-2011 del Parco nazionale delle Cinque Terre con Del. 26 giugno 2009, n. 27/2009;

- per il programma triennale 2009-2011 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Del. 26 giugno 2009, n. 29/2009;

- per i programmi triennali 2010-2012, 2011-2013, 2012-2014 e 2013-2015 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - con Del. 13 maggio 2010, n. 45/2010, con Del. 5 maggio 2011, n. 40/2011, con Del. 30 aprile 2012, n. 63/2012 e con Del. 19 luglio 2013, n. 42/2013;

- per i programmi triennali 2010-2012, 2011-2013, 2012-2014, 2013-2015, 2014-2016 e 2015-2017 dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, con Del. 13 maggio 2010, n. 46/2010, con Del. 5 maggio 2011, n. 41/2011, con Del. 30 aprile 2012, n. 64/2012, con Del. 19 luglio 2013, n. 43/2013, con Del. 28 gennaio 2015, n. 17/2015 e con Deliberazione 6 agosto 2015, n. 90/2015;

- per i programmi triennali 2010-2012, 2011-2013 e 2012-2014 dell'Università degli studi di Genova, con Del. 13 maggio 2010, n. 48/2010, con Del. 5 maggio 2011, n. 42/2011 e con Del. 30 aprile 2012, n. 65/2012;

- per il programma triennale 2010-2012 dell'istituto postelegrafonici, con Del. 13 maggio 2010, n. 47/2010;
- per i programmi triennali di edilizia statale 2008-2010 e 2009-2011 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale, con Del. 13 maggio 2010, n. 44/2010;
- per il programma triennale 2010-2012 dell'Università degli studi del Molise, con Del. 13 maggio 2010, n. 49/2010;
- per i programmi triennali 2010-2012 e 2011-2013 dell'Università degli studi della Tuscia, con Del. 13 maggio 2010, n. 50/2010 e con Del. 5 maggio 2011, n. 43/2011;
- per i programmi triennali 2009-2010 e 2010-2012 dell'Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini, con Del. 13 maggio 2010, n. 51/2010;
- per i programmi triennali 2010-2012 e 2011-2013 dell'Ente Parco Nazionale del Pollino, con Del. 13 maggio 2010, n. 52/2010 e con Del. 3 agosto 2011, n. 72/2011;
- per i programmi triennali 2011-2013, 2012-2014 e 2013-2015 dell'Autorità portuale di La Spezia, con Del. 5 maggio 2011, n. 44/2011, con Del. 23 marzo 2012, n. 54/2012 e con Del. 19 luglio 2013, n. 44/2013;
- per i programmi triennali 2011-2013, 2012-2014 e 2013-2015 dell'Ente parco nazionale delle Dolomiti bellunesi, con Del. 3 agosto 2011, n. 74/2011, con Del. 23 marzo 2012, n. 55/2012 e con Del. 19 luglio 2013, n. 45/2013;
- per il programma triennale 2011-2013 dell'Ente parco nazionale Maiella, con Del. 3 agosto 2011, n. 73/2011;
- per i programmi triennali 2014-2016 delle Autorità portuali di Augusta, Civitavecchia, Marina di Carrara, Napoli, Ravenna, Salerno, Savona e Taranto, con Deliberazione 1° agosto 2014, n. 31/2014;
- per il programma triennale 2014-2016 degli Enti parco nazionali dei Monti Sibillini e dell'Arcipelago toscano, con Deliberazione 28 gennaio 2015, n. 18/2015;
- per i programmi triennali 2014-2016 e 2015-2017 delle Università degli studi di Genova e di Bergamo, con Deliberazione 28 gennaio 2015, n. 16/2015 e con Deliberazione 6 agosto 2015, n. 89/2015;
- per il programma triennale 2015-2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale, con Deliberazione 6 agosto 2015, n. 87/2015;
- per il programma triennale 2015-2017 degli enti Parco nazionali dell'Arcipelago toscano, dell'Asinara e delle Dolomiti bellunesi, con Deliberazione 6 agosto 2015, n. 88/2015;

- per i Programmi triennali 2015-2017 delle Autorità portuali di Augusta, Brindisi, Marina di Carrara, Messina, Olbia e Golfo Aranci, Piombino, Ravenna, Salerno, Savona, Taranto e Trieste, con Deliberazione 23 dicembre 2015, n. 117/2015.

Per i pareri di compatibilità espressi precedentemente a quelli sopra indicati vedi nota all'art. 14, comma 11, L. 11 febbraio 1994, n. 109.